



**COMUNICATO UFFICIALE N. 66/DIV  
DEL 31 OTTOBRE 2014**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

66157

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Signor Roberto Calabassi., nella seduta del 31 Ottobre 2014 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

**GARA AVERSA NORMANNA – BENEVENTO DEL 26 OTTOBRE 2014 (DELIBERA CORTE SPORTIVA D'APPELLO Com. Uff. n. 015/CSA del 31.10.2014)**

- Il Giudice Sportivo,
- letta la decisione della Corte Sportiva D'Appello adottata in data 31.10.2014 con cui si revoca l'ammonizione al calciatore Scognamillo Stefano della società Aversa Normanna e di conseguenza la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV INFR);
- rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35 comma 1. 2) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Scognamillo Stefano, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 7 Muro Stefano della medesima società, confermato con supplemento dell'arbitro pervenuto in data odierna;
- ritenuto, pertanto che nei confronti di quest'ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari;
- tutto ciò premesso,

**d e l i b e r a**

- di ammonire il calciatore Muro Carmine (Aversa Normanna) per condotta scorretta verso un avversario (II INFR).

IL GIUDICE SPORTIVO  
F.to Not. Pasquale Marino

“”

**Publicato in Firenze il 31 Ottobre 2014**

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli